

*Documento di lavoro*



*Il nuovo sistema di autorizzazioni  
per gli impianti viticoli*



## SOMMARIO

1. I riferimenti normativi
2. Introduzione
3. I nuovi impianti
  - 3.1 *La procedura per la domanda di autorizzazione per il nuovo impianto*
  - 3.2 *La procedura di selezione delle domande*
  - 3.3 *Il meccanismo di assegnazione delle autorizzazioni*
  - 3.4 *Il rilascio delle autorizzazioni*
4. La conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto / reimpianto in capo ai produttori
5. I reimpianti
  - 5.1 *La procedura standard*
  - 5.2 *La procedura semplificata*
  - 5.3 *Il reimpianto anticipato*
6. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
  - 6.1 *La gestione delle autorizzazioni presenti nel Registro*
7. Sanzioni

### 1. I RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina di riferimento del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è:

- Reg. UE n. 1308/2013, articoli 61 - 72;
- Reg. delegato UE n. 2015/560;
- Reg. di esecuzione UE n. 2015/561;
- Decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;
- Decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del 1° febbraio 2016;
- Circolare ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016;
- Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 18162 del 1° marzo 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 30997 del 7 aprile 2017;
- Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 21923 del 13 marzo 2018.

## 1. INTRODUZIONE

Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ha sostituito il precedente regime transitorio dei diritti di impianto, che ha cessato di esistere il 31 dicembre 2015.

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati solo ed esclusivamente se:

- È stata concessa al produttore un'autorizzazione per il nuovo impianto;
- È stata concessa al produttore un'autorizzazione per il reimpianto;
- Il produttore ha convertito in autorizzazione i diritti di impianto/reimpianto ancora validi che detiene in portafoglio.

Tuttavia, sono **esenti dal nuovo sistema autorizzativo**:

- Gli impianti o i reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze;
- Le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;
- Le superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente, che potranno essere il Ministero o le Regioni e Province autonome (PA), a seconda dei casi come si vedrà nelle sezioni seguenti.

La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli Organismi Pagatori/Regioni competenti.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, fatte salve le eccezioni di cui alla circolare ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016.

## 2. I NUOVI IMPIANTI

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministero rende nota la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

Si ricorda che, come previsto dai regolamenti dell'Unione europea di riferimento, ogni anno è possibile autorizzare nuovi impianti entro il limite massimo dell'1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente.

La superficie nazionale autorizzabile per l'anno 2018 ammonta a 6.685 ettari, risultato della somma dell'1% della superficie vitata nazionale al 31 luglio 2017 e degli ettari corrispondenti alla superficie non assegnata lo scorso anno, a seguito delle rinunce esercitate dai viticoltori. Per l'annualità 2018, è garantita alle Regioni e PA una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari da destinare a nuovi impianti, utilizzando la predetta superficie non assegnata lo scorso anno. Inoltre, il decreto n. 935 del 13 febbraio 2018 prevede l'assegnazione di **20 ettari alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017**, attingendo alle superfici non assegnate lo scorso anno, a seguito delle rinunce esercitate dai viticoltori, al netto dei 10 ettari per Regione o PA di cui sopra. Gli ettari rimanenti, infine, saranno destinati ai nuovi impianti nelle **superfici situate all'interno della zona infetta da *Xylella fastidiosa***, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, per favorire una riconversione nelle aree colpite dalla predetta fitopatia.

### *3.1 La procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti*

I produttori che vorranno realizzare nuovi vigneti dovranno presentare un'apposita richiesta di autorizzazione per il nuovo impianto.

Le domande per le autorizzazioni per il nuovo impianto sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo 2018 in modalità telematica nell'ambito dei servizi SIAN ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell'ambito del SIAN di almeno un mese.

Per la sola campagna 2018, le domande per le autorizzazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di emanazione della circolare AGEA (13 marzo 2018).

Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più Regioni o Provincia autonoma sul cui territorio intende richiedere le autorizzazioni per realizzare i nuovi vigneti. Infatti, nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni o Province autonome differenti.

A partire dall'annualità 2017, le autorizzazioni per il nuovo impianto sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Il **vincolo di localizzazione regionale**, per cui l'impianto può avvenire esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma nella quale è concessa l'autorizzazione per il nuovo impianto;

- Il **vincolo del mantenimento del nuovo vigneto per 5 anni**, che comporta il mancato rilascio di autorizzazioni al reimpianto, qualora il nuovo vigneto dovesse essere estirpato prima dei cinque anni dalla data di impianto.

A partire dall'annualità 2018, il Ministero ha fissato a 50 ettari il **tetto massimo di ettari richiedibili per domanda**, soglia che può essere ridotta dalle singole Regioni. Nell'allegato della circolare AGEA sono riportate le singole scelte regionali.

### *3.2 La procedura di selezione delle domande*

Le **richieste** di autorizzazioni per nuovi impianti sono considerate **ammissibili** se dal **fascicolo aziendale** del richiedente, aggiornato e validato, **risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione**. In caso contrario, la domanda viene ritenuta non ammissibile.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici etc.), non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. L'eventuale rimozione del vincolo ai fini dell'impianto viticolo deve essere rilasciato, per le particelle specifiche, dalle autorità competenti prima della richiesta di autorizzazione, pena la nullità della domanda.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più Regioni o Province autonome, il criterio di ammissibilità deve essere verificato per ognuna delle Regioni o Province autonome interessate: l'azienda deve condurre per ciascuna Regione o Provincia autonoma indicata nella domanda una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima Regione o Provincia autonoma.

### *3.3 Il meccanismo di assegnazione delle autorizzazioni*

Qualora, considerata la somma di tutte le domande risultate ammissibili presentate a livello nazionale, la superficie totale richiesta sia uguale o inferiore agli ettari messi a disposizione dal Ministero, ogni richiedente riceverà un'autorizzazione per procedere al nuovo impianto pari agli ettari richiesti.

In caso contrario - le richieste ammissibili riguardano una superficie totale superiore alla superficie nazionale autorizzabile – viene seguita la procedura di cui all'articolo 9 del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015. Ad ogni Regione o Provincia autonoma è garantito un numero di ettari pari all'1% della superficie vitata regionale.

Qualora gli ettari richiesti dovessero eccedere, nel loro complesso, gli ettari disponibili a livello regionale, le singole Regioni potranno decidere, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero, di **garantire a tutti i richiedenti l'assegnazione di 0,1 – 0,5 ha**, a seconda delle disponibilità.

Gli ettari eventualmente residui andranno distribuiti con una graduatoria in base ai criteri di priorità attivati oppure con distribuzione proporzionale attraverso il meccanismo del *pro rata*, qualora la Regione dovesse optare per tale scelta.

Gli ettari eventualmente residui andranno redistribuiti verso quelle Regioni che avranno registrato uno splafonamento.

Nel dettaglio, i **criteri di priorità** che possono essere attivati sono:

- Priorità alle Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
- Priorità ai viticoltori che, da almeno 5 anni, applicano le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata della propria azienda;
- Priorità agli impianti realizzati in area svantaggiate da un punto di vista naturale. Questo criterio si ritiene soddisfatto quando la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:
  - 1) Superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
  - 2) Superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
  - 3) Superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - 4) Superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
  - 5) Superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;
  - 6) Superfici ubicate nelle piccole isole con una superficie totale massima di 250 km<sup>2</sup> caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Le Regioni, quindi, possono scegliere se avvalersi di tale facoltà oppure se distribuire l'intero plafond di cui dispongono con il meccanismo del *pro rata*. Ogni Regione, oltre a decidere se avvalersi o meno

della possibilità di introdurre tali criteri, potrà scegliere quali criteri attivare, assegnando a ciascuno di essi il peso che ritiene più opportuno.

Se, nell'opzione che prevede l'attivazione di uno o più criteri di priorità, vi sono richiedenti pari merito e non vi sono più superfici disponibili a soddisfare completamente le domande ammissibili, gli ettari vengono distribuiti ai singoli richiedenti proporzionalmente alle superfici richieste.

Qualora a seguito di questa prima attribuzione rimangano ettari non assegnati, questi verranno destinati alle Regioni o Province autonome che hanno registrato domande in esubero rispetto all'1% della superficie vitata regionale.

### *3.4 Il rilascio delle autorizzazioni*

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni e Province autonome competenti l'elenco delle aziende alle quali sono state concesse le autorizzazioni per il nuovo impianto.

A partire dall'annualità 2017, la comunicazione ai richiedenti dell'esito del bando verrà fatta per il tramite del Bollettino ufficiale regionale, che assume – pertanto - valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, può rifiutare tale autorizzazione senza incorrere in alcuna penalità.

**Le autorizzazioni per il nuovo impianto sono, quindi, rilasciate dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti entro il 1° giugno** e saranno rese visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN.

**Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.** Di conseguenza, esse devono essere utilizzate entro 3 anni a partire dalla loro concessione.

I vigneti realizzati con le autorizzazioni per il nuovo impianto non possono usufruire del contributo nel quadro della misura OCM vino della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.



#### *Attenzione*

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo, la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo mediante le autorizzazioni per il nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga, sulla base di una richiesta ammissibile, una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.

#### **4. LA CONVERSIONE IN AUTORIZZAZIONI DEI DIRITTI DI IMPIANTO / REIMPIANTO IN CAPO AI PRODUTTORI**

Il titolare di un diritto di impianto / reimpianto presenta telematicamente alla Regione o Provincia autonoma, che ha in carico il diritto, la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, infatti, che **i diritti possono essere convertiti solo se ancora validi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020**. Per quei diritti che non riportano scadenza, è possibile presentare la domanda di conversione in autorizzazioni in un qualunque momento **fino al 31 dicembre 2020**.

**L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la stessa validità residua del diritto che l'ha generata e, comunque, scade al massimo entro il 31 dicembre 2023. Si consiglia, quindi, di prestare la massima attenzione alla validità del diritto, che è determinata dalle pertinenti delibere regionali o provinciali.**

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro (si veda più avanti la sezione dedicata al Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli).

A tal proposito, si ricorda che il trasferimento dei diritti di reimpianto era consentito solo fino al 31 dicembre 2015 e che il contratto di compravendita doveva essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro la stessa data affinché il trasferimento possa avere valore.

Infine, è bene tenere presente che le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti, aggiornato entro il 1° marzo 2016 dalle Regioni e Province autonome.

## 5. I REIMPIANTI

Le autorizzazioni per i reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente tramite gli applicativi resi disponibili dagli Organismi Pagatori/Regioni.

La Regione o Provincia autonoma competente per la concessione dell'autorizzazione per il reimpianto è la Regione o Provincia autonoma che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

Si ricorda che **l'autorizzazione per il reimpianto deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui ha avuto luogo l'estirpazione**, sulla stessa superficie oggetto dell'estirpo o su un'altra superficie, purché sempre all'interno della medesima azienda. A tal proposito, si precisa che **per azienda si intende il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività**. Valgono, quindi, le superfici presenti nel fascicolo aziendale del produttore che procede all'estirpo ed al successivo reimpianto.

**A partire dall'annualità 2018**, inoltre, l'estirpazione dei vigneti prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto **in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo**. Tale vincolo temporale non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018, per i quali è già stata effettuata l'estirpazione del vigneto oppure per i quali è già stata data comunicazione d'intenzione di estirpo.

Tale disposizione, secondo la circolare AGEA, si applica *mutatis mutandis* anche a coloro i quali chiedono di trasferire una autorizzazione di reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.

**Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.**

L'autorizzazione per il reimpianto corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata. È possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

### 5.1 La procedura standard

Le richieste di autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solo a fronte di superfici estirpate regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell'estirpo, infatti, è requisito necessario per la richiesta e la concessione dell'autorizzazione al reimpianto.

Il produttore presenta, al più tardi **entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione**, una **comunicazione di avvenuto estirpo**, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN o nel sistema informativo proprio delle altre Regioni o Province autonome che hanno propri e autonomi Organismi Pagatori.

La Regione o Provincia autonoma competente per registrazione di un estirpo è la quella che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

I produttori possono presentare la **domanda di autorizzazione** per il reimpianto **entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione**.

Le Regioni o Province autonome rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro delle autorizzazioni (si veda più avanti la sezione dedicata al Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli).

#### *5.2 La procedura semplificata*

Se l'**ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione**, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata.

In questo caso, l'autorizzazione per il reimpianto si considera concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. Il produttore, tuttavia, deve presentare entro la fine della campagna viticola in cui ha estirpato una comunicazione alla Regione territorialmente competente, che funge da domanda di autorizzazione.

#### *Attenzione*

Poiché anche le autorizzazioni al reimpianto valgono per tre anni a decorrere dalla data del rilascio, nel caso della procedura semplificata, i tre anni scattano a partire dalla data dell'estirpo (art. 12, comma 2, del DM 12272 del 15 dicembre 2015). Così, se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e dispone di un'autorizzazione al reimpianto con scadenza 30 settembre 2019.

*Attenzione*

Se, invece, il viticoltore intende procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, deve seguire la procedura standard.

### *5.3 Il reimpianto anticipato*

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione o Provincia autonoma, un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare telematicamente una domanda alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.

La domanda deve essere corredata, da una fidejussione a garanzia del futuro estirpo. Ogni Regione o Provincia autonoma, con proprie specifiche disposizioni, disciplina l'ammontare della polizza tenendo presente che la fidejussione deve coprire i costi per l'estirpo coatto.

*Attenzione*

Non è consentita la richiesta di modifica della Regione o Provincia autonoma di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato

## **6. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli**

L'attuazione e la gestione del nuovo sistema autorizzativo avviene nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni, il cui aggiornamento dipende dalle richieste – richiesta di autorizzazioni per il nuovo impianto, domanda di autorizzazione per il reimpianto, conversione in autorizzazione di un diritto in portafoglio - inoltrate dai produttori mediante le procedure informatizzate sopra descritte.

I produttori potranno conoscere la situazione delle autorizzazioni di cui dispongono attraverso il fascicolo aziendale.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, vengono associate una serie di informazioni, tra cui un codice identificativo dell'autorizzazione, il CUAA del soggetto cui è stata assegnata, il tipo di autorizzazione, la data di validità e, soprattutto, l'informazione della Regione o Provincia autonoma di riferimento, la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione.

In prima istanza, la Regione o Provincia autonoma di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con quella dell'estirpo oppure quella dell'ex-diritto convertito oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti. Successivamente il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la Regione o Provincia autonoma di riferimento, indicando quella dove prevede di realizzare il vigneto.

### *6.1 La gestione delle autorizzazioni presenti nel Registro*

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediante apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o Organismi Pagatori/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1) Registrazione di un'autorizzazione all'impianto

Il Registro si alimenta con l'inserimento delle autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi sopra descritti: autorizzazioni per il nuovo impianto; conversione di diritti di impianto / reimpianto in autorizzazioni; autorizzazioni per il reimpianto e autorizzazioni per il reimpianto anticipato;

2) Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (**comunicazione di avvenuto impianto**)

**Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto**, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, comunica alla Regione o Provincia autonoma competente l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione. Nel caso di uso parziale dell'autorizzazione, la data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione rimane invariata;

3) Modifica della Regione o Provincia autonoma di riferimento

Il titolare dell'autorizzazione può richiedere, in modalità telematica, di variare la Regione o Provincia autonoma di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una Regione o Provincia autonoma diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione, **laddove ciò è consentito**.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la Regione o Provincia autonoma di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della Regione o Provincia autonoma di riferimento. La richiesta di modifica della Regione o Provincia autonoma di riferimento deve ricevere il nulla osta da parte della Regione o Provincia autonoma in cui si vuole effettuare l'impianto.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla Regione o Provincia autonoma di destinazione.

*Attenzione*

Ai sensi dell'art. 14 del DM n. 12271 del 15 dicembre 2015, su domanda del richiedente, l'impianto può essere realizzato su di una superficie diversa da quella a cui era stata inizialmente associata l'autorizzazione al momento del rilascio, purché sempre nella stessa azienda del produttore interessato.

*Attenzione*

Non è consentita la modifica della Regione o Provincia autonoma di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

4) Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari

Le autorizzazioni non sono trasferibili tra produttori. Sono previste, tuttavia, eccezioni nei soli casi seguenti:

a) Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione.

In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione. Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona;

b) Fusione o scissione dell'azienda quando la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

5) Modifica della scadenza di un'autorizzazione

È possibile modificare la scadenza di un'autorizzazione, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art. 2, par. 2, del reg. UE n. 1306/2013, tra cui:

a) Una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda;

b) Una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;

c) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

## 7. SANZIONI

Il sistema sanzionatorio relativo al sistema autorizzativo è definito dall'art. 69 della Legge 12 dicembre, n. 238, sulla *Disciplina organica della coltivazione delle vite e della produzione e del commercio del vino* meglio conosciuta come *Testo unico del vino* - entrata in vigore il 12 gennaio 2017.

Nello specifico, l'articolo stabilisce le sanzioni amministrative che si applicano in caso di violazione delle disposizioni in materia di potenziale vitivinicolo: impianti viticoli non autorizzati; mancato estirpo di impianti viticoli non autorizzati; non utilizzo – anche parziale – di autorizzazioni per il nuovo impianto entro i tre anni di tempo dalla loro concessione; rinuncia all'autorizzazione concessa per il nuovo impianto nei casi in cui venga riconosciuta al produttore una superficie inferiore al 100 per cento di quanto richiesto ma superiore al 50 per cento. Si precisa che negli ultimi due casi, alla sanzione amministrativa pecuniaria si aggiunge una sanzione amministrativa accessoria che prevede l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione comune del mercato (OCM) per il settore vitivinicolo per un numero di anni che varia a seconda della gravità del comportamento del produttore. A tal proposito, si evidenzia che non è colpito da sanzione il mancato utilizzo – anche parziale – entro i termini previsti di un'autorizzazione per il reimpianto.